

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E DI VIOLAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO.

TUTELA GARANTITA AL SEGNALANTE (C.D. WHISTLEBLOWER)

Sommario

Premessa

1. Tipologie di segnalazioni.....	
2. Segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	
2.1 Oggetto della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	
2.2 Modalità di presentazione della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	
2.3 Istruttoria ed esiti della segnalazione.....	
3. Tutela garantita al segnalante dall'art. 54-bis D.lgs. n. 165/2001: anonimato e divieto di discriminazione.....	
3.1 Soggetti tutelati dall'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001.....	
3.2 Responsabilità del segnalante.....	
4. Segnalazioni a soggetti esterni all'Ente	
5. Disposizioni finali.....	

Allegato 1) Modulo per la segnalazione di illeciti o irregolarità amministrative al RPCT

Premessa

Il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, quale “ente vigilato” della Regione Emilia Romagna, ai sensi della delibera di giunta regionale n.766 del 29 giugno 2020, redige la presente disciplina al fine di regolamentare e, al contempo, favorire la presentazione di segnalazioni, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, degli utenti e dei cittadini che possono portare all’emersione di irregolarità, illeciti e fenomeni interni di corruzione.

Oltre a definire aspetti procedurali, con il presente atto si intendono anche adottare le idonee precauzioni per tutelare il segnalante (c.d. whistleblower), garantendone l’anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o rallentare il ricorso all’istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse.

Secondo la definizione sempre fornita da “Transparency International Italia” non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del *whistleblowing*. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico.

La segnalazione è espressione di senso civico, in quanto il whistleblower aiuta a prevenire rischi e pregiudizi per l’Ente e per l’interesse pubblico.

Trasparenza delle pubbliche amministrazioni significa prevenzione della corruzione e impulso alla partecipazione civica. In senso più ampio, è comunicazione volta al rispetto, al sostegno e alla tutela della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa. **Segnalare comportamenti illeciti o irregolarità**, di cui si è venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro; non è quindi delazione ma **salvaguardia dell’interesse pubblico** e individuale, a tutela del pieno esercizio della cittadinanza. Per questo, la legge garantisce riservatezza della segnalazione (*whistleblowing*) istituendo e favorendo l’anonimato del segnalante (*whistleblower*).

1. Tipologie di segnalazioni

Possono essere inoltrate al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (RPCT) del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia le seguenti tipologie di segnalazione

- a) segnalazione da parte del dipendente o collaboratore che intende denunciare un illecito o una irregolarità all'interno del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, di cui è venuto a conoscenza, nell'esercizio dell'attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico;
- b) segnalazione da parte di utenti (persone fisiche, persone giuridiche o associazioni) o cittadini che intendono denunciare un illecito o una irregolarità in relazione a rapporti intercorsi con il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia.

2. Segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

La segnalazione all'interno del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia deve essere presentata al **Responsabile della prevenzione della corruzione del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia** (di seguito **RPCT**), mediante la procedura indicata nel successivo paragrafo 2.2.

Il nominativo e i dati di contatto del RPCT sono disponibili e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia , sotto-sezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione" .

2.1 Oggetto della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tutte le segnalazioni per essere considerate meritevoli di tutela devono essere effettuate **nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione**, considerato che tale interesse costituisce la stessa ragion d'essere dell'istituto del *whistleblowing*.

La valutazione sulla sussistenza di tale interesse spetta a chi gestisce la segnalazione e, quindi, al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, ed è effettuata sulla base degli *elementi oggettivi* che emergono dal contesto della segnalazione.

La segnalazione deve avere ad oggetto **“condotte illecite”** di cui il dipendente, nella ampia accezione sopra indicata, sia venuto a conoscenza **“in ragione del proprio rapporto di lavoro”**, da intendersi in senso lato e, quindi, non solo limitato alla struttura di appartenenza.

Nell'ambito di applicazione della legge possono essere incluse tutte le condotte illecite riferite a comportamenti che danneggiano o possono danneggiare l'interesse pubblico o l'immagine dell'amministrazione.

La segnalazione deve essere il più possibile **circostanziata** al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di verificare la fondatezza dei fatti segnalati. In particolare, devono risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare l'autore dei fatti segnalati.

È utile che alla segnalazione siano allegati eventuali documenti a supporto della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione nonché l'indicazione di eventuali soggetti informati e/o a conoscenza dei fatti segnalati.

Al fine di rendere esaustivo il contenuto della segnalazione è stato predisposto il Modulo di segnalazione che costituisce l'Allegato 1.

2.2 Modalità di presentazione della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Le segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia possono essere presentate in **modalità cartacea**, tramite servizio postale ordinario.

Per avere le garanzie di tutela di riservatezza delineata nel presente atto occorre che la segnalazione, compilata secondo le modalità sopra definite, sia inserita in una busta chiusa che all'esterno rechi il seguente indirizzo "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia , Via F. Gualerzi n.32, 42124 Reggio Emilia e a lato la dicitura "**RISERVATA PERSONALE**", avendo cura di inserire all'interno in un'ulteriore busta chiusa le proprie generalità e copia del documento di identità, sottoscritto con firma autografa. Tale modalità è finalizzata ad assicurare un'ulteriore tutela di riservatezza in caso di apertura accidentale della prima busta contenente la segnalazione da parte degli addetti alla segreteria e/o al protocollo.

Il "segnalante" può utilizzare per la propria segnalazione-denuncia un apposito modulo, che è reperibile nel sito Internet istituzionale in "Amministrazione trasparente" - nella sottosezione "Disposizioni generali – Atti Generali" e che si allega in appendice al presente documento (allegato 1- Modulo per le segnalazioni).

Il modulo prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

Risulta comunque indispensabile che la denuncia presentata dal "segnalante" sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le **segnalazioni anonime** che abbiano come destinatario il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, sono comunque tenute in considerazione quando risultino adeguatamente circostanziate in modo da consentire all'amministrazione di effettuare le necessarie verifiche e indagini sui fatti e/o situazioni segnalate.

La segnalazione, in qualunque modalità ricevuta, è protocollata e custodita con misure di sicurezza adeguate e idonee ad evitare rischi accidentali o illeciti di distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso non autorizzati, trattamento non consentito ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE n.679/2016.

2.3 Istruttoria ed esiti della segnalazione

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà ad avviare, con le opportune cautele nei casi di segnalante soggetto alla tutela di cui all'art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante. Il RPCT, in particolare, in questi casi deve avere cura di separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione attribuendo dei codici cifrati agli stessi, in modo da trattare la segnalazione in modo anonimo per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento, rendendo comunque possibile la ricostruzione dell'identità del segnalante nei casi richiesti dalla legge.

Il RPCT, può avvalersi della collaborazione di un ristretto numero di funzionari del suo staff (massimo due), che saranno incaricati al trattamento con atto amministrativo e tempestivo aggiornamento nel Registro informatico delle attività di trattamento di dati personali dell'Ente ai sensi del D.lgs. n. 163 del 2003 e del Regolamento UE n. 679/2016. I funzionari incaricati sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità del RPCT, ivi compreso il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi, anche potenziale.

Il RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Il RPCT potrà eventualmente contattare direttamente il “segnalante” e riceverlo in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell’Amministrazione, per garantire la sua massima riservatezza, per acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile circa l’episodio denunciato. La segnalazione, dopo avere subito l’anonimizzazione e l’oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante ovvero la separazione di questi ultimi dalla segnalazione, potrà essere trasmessa, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell’istruttoria dovranno essere comunicate al RPCT non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni.

Qualora, all’esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a comunicare l’esito dell’accertamento al dirigente responsabile della struttura regionale di appartenenza dell’autore della violazione accertata, oppure all’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) della Regione Emilia Romagna (come da accordo tra CFPRE e RER ai sensi dell’Art. 15 della L.241/1990), secondo la gravità della stessa, affinché provvedano, sussistendone i presupposti, all’esercizio dell’azione disciplinare;
- 2) a presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria (ordinaria o contabile per i profili di rispettiva competenza) qualora sussistano i presupposti di legge e in accordo con il vertice amministrativo dell’Ente;
- 3) a adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i provvedimenti amministrativi ritenuti idonei.

Il RPCT, a conclusione degli accertamenti, e comunque **entro 60 giorni** dal ricevimento della segnalazione, informa dell’esito o dello stato degli stessi il segnalante, secondo la modalità dallo stesso prescelta e, se necessario, con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.

3. Tutela garantita al segnalante dall'art. 54-bis D.lgs. n. 165/2001: anonimato e divieto di discriminazione

La tutela del segnalante, ai sensi dell'art. 54 -bis D.lgs. n. 165/2001, è diretta ad evitare che lo stesso, venuto a conoscenza di condotte illecite, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze dannose.

La tutela del segnalante prevista dall'ordinamento si sostanzia:

- 1) in forme di garanzia della riservatezza sull'identità del segnalante;
- 2) nel divieto di ritorsione da parte dell'Amministrazione di appartenenza;
- 3) nell'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa¹, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, .623 del c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà e lealtà (art. 2015 c.c.), seppure nei limiti² previsti dall'art. 3 della legge 179/2017.

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell'invio della segnalazione.

¹ *Costituisce "giusta causa" il perseguimento dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private*

² *Il diritto del whistleblower di segnalare fatti illeciti e di godere delle tutele di cui all'art. 54 bis del D.lgs. n 165/2001 è soggetta alle seguenti condizioni:*

- *il segnalante deve agire al fine di tutelare l'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni;*
- *il segnalante non deve essere un soggetto esterno all'ente o all'amministrazione che sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale*
- *le notizie e i documenti oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio non devono essere rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità di eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.*

In assenza di tali presupposti, l'aver fatto una rivelazione di fatti illeciti in violazione degli artt. 326, 622, 623 C.P. e dell'art. 2015 C.C. è fonte di responsabilità civile e/o penale.

Pertanto, **l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso** e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne l'avvio di un eventuale **procedimento disciplinare** a seguito di segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nel caso in cui la contestazione dell'addebito sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) dovrà valutare, su richiesta motivata dell'incolpato, se ricorre la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Riconosciuta l'assoluta indispensabilità, il Responsabile dell'UPD inoltra la richiesta al RPCT, il quale procede a darne comunicazione al segnalante. Solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare.

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale (di norma non oltre la chiusura delle indagini preliminari, a garanzia del diritto di difesa dell'indagato/imputato).

Nell'ambito del **procedimento dinanzi Corte dei Conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

La segnalazione (e la documentazione ad essa allegata), come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, è **sottratta all'accesso documentale** di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e, seppure la legge non lo preveda espressamente, anche all'**accesso civico generalizzato** di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013.

I segnalanti che denunciano al RPCT, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile (Corte dei Conti), condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, o comunque assoggettati a misure discriminatorie, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o ritorsione per avere effettuato una segnalazione di illecito può rivolgersi direttamente all'ANAC, con le modalità indicate al paragrafo 4. La medesima comunicazione può essere effettuata dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative all'interno Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia.

3.1 Soggetti tutelati dall'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001

I soggetti tutelati dall'art. 54 bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" del D.lgs. n. 165/2001 sono esclusivamente:

1. tutti di **dipendenti, a tempo determinato e indeterminato**, anche in posizione di **comando, distacco** (o situazioni analoghe),
2. tutti i **collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di incarico o contratto** (ad esempio stagisti, tirocinanti), che prestano servizio presso il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia
3. **tutti i lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere, compresi i subappaltatori**, in favore del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia

Viceversa, non sono tutelate ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 le **segnalazioni di cittadini o, comunque, di soggetti non rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della norma, come sopra individuati**, pur garantendosi la c.d. minimizzazione del trattamento dei relativi dati personali

ai sensi della normativa in materia di tutela della riservatezza delle persone fisiche (art. 5, comma 1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016).

3.2 Responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui, anche con sentenza di primo grado, sia accertata la sua responsabilità penale, per i reati di calunnia e di diffamazione o comunque per reati connessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, sempre in relazione alla segnalazione, nei casi di dolo o colpa grave.

L'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come, per esempio, nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

4. Segnalazioni a soggetti esterni all'Ente

L'art. 54 bis prevede che la segnalazione possa essere effettuata anche all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero denunciata all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile (Corte dei conti).

La segnalazione riferibile a condotta illecita dell'RPCT deve essere indirizzata all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile. La segnalazione di eventuali misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione regionale deve essere comunicata esclusivamente all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), attraverso il canale prioritario della piattaforma informatica resa accessibile nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)

7. Disposizioni finali

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.

**Consorzio Fitosanitario Provinciale di
Reggio Emilia**

*Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza*

Parte I

Dati di chi presenta la segnalazione:

Cognome e nome

Nato a il

Indirizzo: Via/Piazza Città

☐ Dipendente del Consorzio Struttura di assegnazione/di prestazione del servizio

☐ Collaboratore/Consulente Struttura di assegnazione/di prestazione del servizio

☐ Dipendente/Collaboratore di impresa appaltatrice ☐ subappaltatrice ☐ di forniture, servizi, lavori e opere del

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia

(indicare ragione sociale e sede legale dell'impresa)

☐ Cittadino/utente

☐ Legale rappresentante di (indicare ente e sede legale)

.....

Per comunicazioni desidero essere preferibilmente contattato:

☐ Numero telefonico ☐ per posta all'indirizzo indicato sopra.

Parte II

Informazioni e dichiarazioni preliminari

Il segnalante dichiara di essere consapevole:

1. che il presente modulo è utilizzabile, nel caso di segnalazioni, solo per fatti che riguardano dirigenti, funzionari o altri soggetti del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia.

2. che, in caso di falsità della segnalazione, può essere chiamato a risponderne (responsabilità penale, es. per calunnia, diffamazione, oppure responsabilità civile per danni ex art. 2043 c.c., oppure responsabilità disciplinare o amministrativa) ove ricorrano i presupposti di legge;

3. che la tutela di cui all'art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 2001 è riservata solo a coloro che sono dipendenti del Consorzio Fitosanitario Prov.le di Reggio Emilia (a tempo determinato e indeterminato, anche in comando o distacco), collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di incarico o contratto che prestano servizio presso il Consorzio Fitosanitario Prov.le di Reggio Emilia, lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere, compresi i subappaltatori, in favore del Consorzio Fitosanitario Prov.le di Reggio Emilia.

SEGNALAZIONE (contenuto)

Descriva qui cosa è accaduto (condotta ed evento), indicando:

- autore o gli autori del fatto
- data o periodo in cui si è verificato il fatto. Se possibile indicare anche gli orari
- luogo fisico ove si è svolto il fatto (se il fatto si è svolto in ufficio precisare la denominazione e l'indirizzo, se il fatto si è svolto fuori dall'ufficio precisare il luogo e l'indirizzo)
- persone coinvolte (dirigenti, funzionari del Consorzio e/o altri)
- eventuali testimoni dell'episodio

.....
.....
.....
.....
.....

- Eventuali allegati a sostegno della segnalazione*

Data

(Firma)

N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito denominato “Regolamento”) - il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Via F. Gualerzi n. 32, cap 42124. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia è responsabile del riscontro, per quanto di competenza, in caso di esercizio dei diritti di cui al punto 10. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al punto 10 a luca.casoli@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30, Bologna.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali potranno essere trattati solo dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia e dai funzionari in staff per l'attività relativa alla prevenzione della corruzione, previamente autorizzati e designati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la seguente finalità: accertamento di illeciti e violazioni commessi da dirigenti, funzionari, dipendenti, collaboratori o altri soggetti appartenenti alla Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: • di accesso ai dati personali; • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; • di opporsi al trattamento; • di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di perseguire le finalità di cui al punto 6.